

SULLA *PARASHÀ* DI DEUT. 21.10-14*
Mariateresa Amabile**

Nel brano di Deuteronomio 21.10-14 sono contenute le disposizioni sulla sorte della prigioniera di guerra di bell'aspetto¹. Il passo è parte della *parashà*² di *Ki teztè* (“quando sarai uscito”) comprendente i brani del Deut. dal 21.10 a 25.19³.

Il frammento analizza nel dettaglio il comportamento da tenere nei confronti di una donna straniera che sia divenuta prigioniera di guerra: se oggetto di desiderio da parte del conquistatore, questo non potrà farle violenza o accostarsi a lei prima che ella abbia trascorso un mese nella casa del futuro marito. Durante questo periodo la prigioniera dovrà dedicarsi a piangere i genitori perduti e a recidere ogni legame, fisico e simbolico⁴, con la sua vita precedente per prepararsi a diventare sposa e moglie. Come tale, non sarà più schiava e non potrà, quindi, essere venduta né trattata con violenza nemmeno se nel futuro dovesse divenire sgradita al marito.

Tali riguardi appaiono imposti dalla legge deuteronomistica nei confronti di una donna che venga a trovarsi in condizioni di particolare debolezza, in quanto prigioniera e straniera (e verso la quale gesti violenti e prevaricatori sembrerebbero facilmente giustificabili). Da tale condizione ella può, tuttavia, essere riscattata, in quanto avente a proprio vantaggio una specifica caratteristica, ossia, il possedere un aspetto gradevole, o, come si vedrà, desiderabile⁵.

La norma suscita alcune interessanti suggestioni.

*Testo, senza modifiche, corredato di un apparato di note essenziale, dell'intervento pronunciato in occasione del Convegno: “*Guerra e diritti umani. A proposito del conflitto russo-ucraino*”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno il 23 Maggio 2023.

** Ricercatore di Diritto romano e diritti antichi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ “Se andrai in guerra contro i tuoi nemici e il Signore tuo Dio te li avrà messi nelle mani e tu avrai fatto prigionieri, se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto e ti sentirai legato a lei tanto da volerla prendere in moglie, la condurrà a casa. Essa si raderà il capo, si taglierà le unghie, si leverà la veste che portava quando fu presa, dimorerà in casa tua e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero; dopo, potrai accostarti a lei e comportarti da marito verso di lei e sarà tua moglie. Se in seguito non ti sentirai più di amarla, la lascerai andare a suo piacere ma non potrai assolutamente venderla per denaro né trattarla come una schiava, per il fatto che tu l'hai disonorata”.

² Ossia, una porzione della Torah da leggersi durante la liturgia sinagogale.

³ All'interno della *parashà* sono comprese, tra l'altro, le disposizioni in materia di adulterio, violenza sessuale, diritti ereditari dei primogeniti, procedure di accusa del figlio ribelle, dovere di ricordare il male ricevuto e cancellare il nome del nemico. Su questi temi si veda, per tutti A. Rabello, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio, divorzio bioetica*, Torino 2002; Id., ‘*Tribunale domestico*’ in casa di Erode il Grande?, in *Ebraismo e Diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell'impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, I, Soveria Mannelli 2009, 65 ss.; F. Lucrezi, *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla “Collatio”*, II, Torino 2004; Id. *La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla “Collatio”*, III, Torino 2005; *Autonomie locali e autorità imperiale in età augustea. Il caso della successione al trono di Erode*, in AA.VV. (sotto la direzione di Luigi Labruna), *Tradizione romanistica e Costituzione*, Napoli 2006, 967-981; M. Amabile, *Un caso peculiare di adulterio nel diritto ebraico: la vicenda di Giuda e Tamar*, in F. Lucrezi, *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla “Collatio”*, IX, 134 ss.

⁴ Si allude al taglio dei capelli e delle unghie, nonché alla dismissione della veste tenuta indosso al momento della cattura.

⁵ Si veda Lucrezi, *La violenza sessuale* cit., 64.

In primo luogo essa rimanda all'ampia questione della configurazione della schiavitù nell'antico Israele⁶ e, in particolare, alla situazione delle schiave⁷.

La sorte dei prigionieri di guerra di sesso maschile appartenenti a un territorio da Dio assegnato a Israele doveva essere, secondo il principio (verosimilmente solo teorico⁸) del *cherèm*, ossia dell'anatema esposto in Deut. 20. 16-18, la condanna a morte, in quanto, secondo il dettato biblico, nessun soggetto non ebreo poteva vivere in quei luoghi⁹. Ma se la città attaccata era invece posta fuori dalla terra consacrata agli Israeliti, allora ad essa avrebbe dovuto essere proposta anzitutto la resa che, se accettata, avrebbe posto l'intera popolazione in stato di assoggettamento¹⁰. In caso contrario, gli uomini sarebbero stati tutti uccisi, mentre donne e bambini avrebbero costituito parte del bottino¹¹.

I prigionieri di guerra, secondo il dettato di Levitico 25.44-46, avrebbero potuto essere mantenuti per sempre, non dovendo essere liberati il settimo anno, come accadeva per gli schiavi israeliti¹².

Del tutto a sé è la condizione delle schiave.

In Esodo 21.7 è scritto che, quando un uomo avrà venduto la propria figlia come schiava, essa non sarà libera di andarsene via nel settimo anno, come è previsto per gli schiavi maschi. Se dovesse risultare sgradita al padrone, che non la prenderà quindi come concubina, questi dovrà farla riscattare e non potrà venderla a sua volta. Se il padrone la darà come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi come nei confronti di una figlia, ma, se prenderà per sé un'altra donna, non dovrà per questo diminuire alla prima il nutrimento e il vestiario, privarla della dimora. Soltanto se le mancheranno queste cose la donna avrà diritto di andarsene senza che sia pagato il prezzo del riscatto¹³.

Anche le donne vendute come schiave e destinate a diventare concubine del padrone o di suo figlio, non sarebbero state liberate al settimo anno, ma avrebbero goduto di condizioni analoghe a quelle

⁶ Sul punto rinvio al mio *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale "de Iudaeis" (IV-VI secolo)*, II, Torino 2021, 3-71. Cfr. anche F. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio*, I, Torino 2001, 24 ss.; Id., *Messianismo, regalità, impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze, 1997, 53 ss., Id., *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio"*, V, Torino 2010; Rabello, F. De Vaux, *Les Institutions de l'Ancien Testament*, Paris, 1960, ed. it. (trad. it. di Marocco-Arcozzi) *Le Istituzioni dell'Antico Testamento*, Genova, 1977 (da cui cito), 87; G. De Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari 1992, 7 ss.

⁷ Sulla quale si vedano, per tutti, De Vaux, *Le Istituzioni* cit., 93 ss.; D. Piattelli, *Tradizioni giuridiche di Israele. All'origine dello "statuto" del proselita*, Torino 1990, 76 ss., 101 ss.

⁸ Così Piattelli, *Tradizioni giuridiche* cit., 77.

⁹ "Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, non lascerai in vita alcun essere che respiri; ma li voterai allo sterminio: cioè gli Hittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, come il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare, perché essi non v'insegnino a commettere tutti gli abomini che fanno per i loro dei e voi non pecciate contro il Signore vostro Dio".

¹⁰ Deut. 20.10-11: "Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e ti servirà".

¹¹ Deut. 20.12-15: "Ma se non vuol far pace con te e vorrà la guerra, allora l'assedierai. Quando il Signore, tuo Dio, l'avrà data nelle tue mani, ne colpirai a fil di spada tutti i maschi, ma le donne, i bambini, il bestiame e quanto sarà nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda. Mangerai il bottino dei tuoi nemici, che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Così farai per tutte le città che sono molto lontane da te e che non sono città di popolazioni a te vicine."

¹² "Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi". Sul passo si veda De Vaux, *Le Istituzioni* cit., 88 s.

¹³ Si veda De Vaux, *Le Istituzioni* cit., 87 ss.

delle prigioniere di guerra¹⁴. Esse erano poste al servizio personale della padrona di casa o utilizzate come nutrici di infanti¹⁵.

Il Deuteronomio non fa differenza tra schiavi e schiave e stabilisce che al settimo anno anche la schiava debba essere liberata o possa rinunciare all'affrancamento, contrariamente alle disposizioni dell'Esodo che, invece, separa nettamente il destino degli schiavi di sesso maschile da quello delle schiave¹⁶.

L'affrancamento è, nel caso della prigioniera di guerra, frutto del matrimonio con il conquistatore. Esso infatti presenta delle formalità precise: la rasatura dei capelli, il taglio delle unghie, l'abbandono dell'abito che la donna indossava al momento della caduta in prigionia¹⁷.

Questa ritualità rappresentava verosimilmente un atto di purificazione dal precedente stato e rendeva definitivo l'allontanamento della prigioniera dal gruppo etnico di origine. Il "*tempus lugendi*" per la perdita dei genitori era fissato in un mese, al termine del quale quella donna avrebbe dovuto essere considerata membro della nuova casa e avrebbe potuto essere presa in moglie dal conquistatore.

Con il matrimonio cessava, infine, per la donna, lo stato di prigionia e si inaugurava quello di 'donna libera', in qualità di moglie dell'Israelita¹⁸.

Il dettato di Deut. 21.10-14 sembra peculiare almeno per due ragioni: la prima, è che pare che il testo biblico consenta all'uomo di seguire i propri istinti e non si occupi di distoglierlo da essi¹⁹; la seconda è che il 'trattamento di favore', ossia, il matrimonio e la conseguente fuoriuscita dallo stato di schiavitù, sono legati a una specifica virtù, la bellezza femminile. Il matrimonio diventa, per questo motivo (e, sembrerebbe, per nessun altro) "un vero e proprio processo di liberazione"²⁰.

Riguardo al primo problema, Rashi ha affermato che le Antiche Scritture tengono in considerazione la cattiva inclinazione dell'animo umano, ovvero i suoi desideri sensuali²¹. Infatti, se Dio non avesse concesso la prigioniera attraente come moglie, l'uomo l'avrebbe sposata comunque, anche se l'unione fosse stata proibita. Tuttavia, se il conquistatore sposa quella ex schiava, è probabile che finisca poi per odiarla, ragion per cui le Scritture affermano subito dopo (in Deut. 21.15-19): "Se un uomo ha due mogli, una amata e un'altra odiata, e l'amata quanto l'odiata gli avranno procreato figli, se il primogenito è il figlio dell'odiata, quando dividerà tra i suoi figli i beni che possiede, non potrà dare il diritto di primogenito al figlio dell'amata". Per Rashi è per questo motivo che queste sezioni sono messe in giustapposizione, perché le Scritture prevedono l'ipotesi che il matrimonio conduca all'odio²².

Relativamente al requisito della bellezza, Abraham Ibn Ezra precisa che questa deve intendersi non come assoluta ma come tale agli occhi di colui che desidera. In altre parole, la legge dovrebbe essere applicata anche nei casi in cui la maggior parte delle persone considererebbe la prigioniera poco attraente. Anche secondo Maimonide la stessa legge si applicherebbe anche alla donna considerata

¹⁴ Cfr. Piattelli, *Tradizioni giuridiche* cit., 77.

¹⁵ Cfr. De Vaux, *op. cit.*, 93.

¹⁶ Cfr. De Vaux, *Le Istituzioni* cit., 94.

¹⁷ Piattelli, *op. cit.*, 76 ss.

¹⁸ Sulla condizione femminile nel mondo dell'antico Israele si vedano, per tutti, D. Piattelli, *Il ruolo delle donne in Israele*, in *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di F. Lucrezi, M. del Tufo (curr.), Napoli 2019, 43-50; M. Amabile, *I divieti cristiani del matrimonio ebraico* in *Lo spazio della donna* cit., 73-93.

¹⁹ Sui criteri e i limiti all'interpretazione del senso della *halachah*, si veda, per tutti Rabello, *Introduzione al diritto ebraico* cit., 4-90; Lucrezi, 613. *Appunti di diritto ebraico*, I, Torino 2015; Id., 7. *Appunti di diritto ebraico*, II, Torino 2020.

²⁰ Così V. Fasano, *L'incriminazione in materia di reati sessuali nell'Antico Testamento*, Galatina 2002, 38 ss.; Lucrezi, *La violenza sessuale* cit., 64.

²¹ T.B. *Kiddushin* 21b.

²² Midrash *Tanchuma*, *Ki Tetzei* 1.

non bella, perché il criterio cui si attengono le Scritture è il desiderio, ossia il fatto che ella sia desiderata, anche se non bella. Ciò che va valutato è quindi il desiderio, l'impulso. Se l'uomo non desidera la prigioniera, ma vuole solo prendere moglie, una qualunque, e non desidera in particolare quella donna, allora non deve sposarla, perché è solo il desiderio a motivare l'unione legale, in assenza del quale questa non avrebbe ragion d'essere.

Il testo della Toràh parrebbe dunque basarsi su una profonda comprensione della natura dell'uomo e della sua inclinazione malvagia, lo *yetzer harà*, riconoscendo, dunque, che essa è così potente che, se si proibisse all'uomo di sposare la prigioniera, egli ignorerebbe la proibizione, arrivando ad usare finanche atteggiamenti violenti e prevaricatori nei confronti di una donna vulnerabile.

Per tale motivo si preferisce fornire, per il caso di specie, delle regole che conducano alla celebrazione di un matrimonio, di modo che la donna catturata possa, attraverso di esso, essere protetta e affrancata. Il matrimonio è, in questo caso, strumento di tutela per una particolare condizione di debolezza, finalizzato alla fuoriuscita della prigioniera dalla schiavitù e alla creazione di un'unione legale nata dal desiderio²³.

Fuori dal campo del diritto, nella Kabala, è stata data di questa legge un'interpretazione sottile e allegorica. La prigioniera di bell'aspetto incarnerebbe, secondo la lettura cabalistica, l'anima dell'uomo, in perenne conflitto contro lo *yetzer harà*, l'inclinazione malvagia, antitesi della spiritualità²⁴.

L'anima, come la bella straniera, sarebbe costretta in schiavitù dallo *yetzer harà*, e potrebbe essere liberata solo attraverso il forte desiderio di riconnettersi ad essa, superando la prigione delle tentazioni dei piaceri terreni. Una volta concluso il processo di purificazione²⁵, l'anima, finalmente libera, potrebbe tornare a casa, giungendo a un'ideale e perfetta comunione del corpo con lo spirito²⁶ (rappresentata, nel caso della prigioniera, dalla liberazione conseguente il matrimonio).

Si tratta, in definitiva, di un brano controverso, che, se da un lato potrebbe essere considerato protettivo nei confronti delle donne, dall'altro può apparire discriminatorio. Esso va letto nel contesto complessivo della *parashà* e va interpretato. E l'interpretazione va anch'essa contestualizzata, in quanto, se in antico vigeva un'ottica predatoria e violenta, nella diaspora le disposizioni erano evidentemente indirizzate a difesa delle donne e dei prigionieri, fino ad arrivare alle visioni della Kabala, dove al brano viene attribuito un valore allegorico e introspettivo, come la metafora di un arduo cammino finalizzato al raggiungimento di una fede autentica.

Il passo presenta, in definitiva, spunti di riflessione di tipo non solo giuridico e, come spesso accade, dimostra la stretta correlazione esistente, nel diritto ebraico, tra *halachah e haggadah*, tra legge, narrazione, insegnamento e indagine psicologica²⁷.

²³ Si veda Lucrezi, *La violenza sessuale* cit., 64; Fasano, *L'incriminazione* cit., 38.

²⁴ Sul punto si veda, per tutti A. Cohen, *Everyman's Talmud: The Major Teachings of the Rabbinic Sages*, London 1932, trad. it. a cura di E. Toaff, *Il Talmud*, Roma-Bari 2009, 122 ss.

²⁵ Simbologgiato dall'eliminazione degli elementi superflui e dannosi (la veste antica e impura, i capelli, le unghie) in grado di preservare contaminazione e tentazione.

²⁶ Si veda M. Feldman, *La donna interiore di bell'aspetto*, in *it.Chabad.org*.

²⁷ Sul punto si veda per tutti Lucrezi, 613 cit., 5 ss.; 7 cit., 5 ss.; Rabello, *Introduzione al diritto ebraico* cit., 10 ss.